



Personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità della Provincia Autonoma di Trento

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di

informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
15/04/2002	30/04/2003	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	*
01/05/2003	30/04/2004	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	*
01/05/2004	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	*

* Sono contabilizzate dall'INPS Gestione ex INPDAP per essere versate al Fondo:

- la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31 dicembre 2000;
- la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale optante;
- il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 o con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000.

NB:

Con CCPL 11/06/2007 sono state rettificare le date di cui sopra, allineandole a quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 1999.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato prima dell'01/01/2002				
01/05/2004	10/06/2007	2%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo provinciale
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato dall'01/01/2002 o a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000				
01/05/2004	10/06/2007	2%; 3%; 4%; 5%; 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo provinciale
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato prima dell'01/01/2001				
11/06/2007	ad oggi	2%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 11/06/2007
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato dall'01/01/2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000				
11/06/2007	ad oggi	2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 11/06/2007

Destinatari

LABORFONDS

Dal 15/04/2002 può aderire al Fondo il personale dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

- Accordo 15/04/2002. Ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è considerata la retribuzione corrisposta ai dipendenti, ad esclusione delle seguenti voci:
 - indennità di missione e trasferimento;
 - rimborso spese di missione e trasferimento;
 - compensi in natura per la parte non assoggettata a contribuzione;
 - retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
 - assegno per il nucleo familiare.
- Per il calcolo della quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS) si deve fare riferimento a quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 1999. "L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione (...) prendendo a riferimento il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità)."

VICENDE CONTRIBUTIVE

- CCPL 11/06/2007. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31 dicembre 2000, che aderisce a LABORFONDS, cessa di essere applicata l'IPS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.

Il personale [...] può, in alternativa, aderire ad altri fondi pensione, secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro del corrispondente personale (n.d.r. chiaro il riferimento al Fondo per i dipendenti degli EE.LL. e del Servizio

Sanitario Nazionale).

Il lavoratore associato può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta all'Ente entro il 30 novembre dell'anno precedente.

I dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, che hanno aderito a LABORFONDS in applicazione dell'Accordo 15/04/2002, possono confermare la loro adesione e la conseguente contabilizzazione del cento per cento dell'accantonamento annuo per il TFR a favore del fondo pensione complementare, oppure optare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, per la sospensione del versamento del cento per cento dell'accantonamento annuo per il TFR a favore del fondo pensione complementare.

Accordo 15/04/2002. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente accordo (n.d.r. 01/05/2002), nei confronti del personale che aderisce a LABORFONDS cessa di essere applicato il TFS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.

Il lavoratore associato può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta all'Ente entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO SANITÀ

Indice:

11/06/2007 CCPL 2006-2009, parte normativa, 2006-2007, parte economica

15/04/2002 Accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del TFR

08/08/2000 CCPL 1998-2001 personale area non dirigenziale comparto Sanità

11/06/2007

Art. 115 Previdenza complementare

1. In merito alla previdenza complementare e al trattamento di fine rapporto si rinvia a quanto disciplinato dall'Allegato L).

Allegato L)

Art. 1 Trattamento di fine rapporto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31 dicembre 2000, che aderisce a LABORFONDS, cessa di essere applicata l'IPS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.

2. Ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è considerata la retribuzione corrisposta ai dipendenti, ad esclusione delle seguenti voci: a) indennità di missione e trasferimento; b) rimborso spese di missione e trasferimento; c) compensi in natura per la parte non assoggettata a contribuzione; d) retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti; e) assegno per il nucleo familiare.

Art. 2 Anticipazione del TFR

1. In attesa della possibilità per i lavoratori di poter beneficiare presso il fondo pensione dell'anticipazione sul TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, l'Azienda provvede direttamente, nei confronti del personale aderente a LABORFONDS, alla concessione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge provinciale, sulla base dei finanziamenti previsti ed in relazione alla disciplina definita dalla contrattazione collettiva provinciale vigente per il comparto del personale delle Autonomie locali.

2. Il dipendente rilascia all'Azienda una procura irrevocabile a garanzia del recupero dall'INPDAP dell'anticipazione del TFR nonché delle rivalutazioni dell'anticipazione stessa, calcolate secondo i parametri di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del codice civile.

Art. 3 Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dell'Azienda, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige (LABORFONDS).

2. Il personale di cui al comma 1 può, in alternativa, aderire ad altri fondi pensione, secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro del corrispondente personale.

3. L'adesione espressa dai dipendenti ha effetto, ai fini della contribuzione, dal 1° giorno del mese successivo all'opzione stessa.

Art. 4 Contribuzione

1. Sono versate a LABORFONDS, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

a) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, comma 2, con ritenuta a carico del lavoratore;

b) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, comma 2, con versamento a carico dell'Azienda.

2. Sono contabilizzate dall'INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al fondo pensione complementare cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico complementare ovvero con diritto al riscatto della posizione individuale:

a) la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2000;
b) la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento dell'Indennità Premio di Servizio (IPS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per il personale in servizio al 31 dicembre 2000;

c) la quota del 6,91% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti assunti dal 1° gennaio 2001.

3 I versamenti al fondo pensione complementare cui possono aderire i lavoratori, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il dipendente associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lett. a) del comma 1 a scaglioni dell'1% della retribuzione utile ai fini TFR fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'Azienda. Il dipendente può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno, dandone comunicazione scritta all'Azienda entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Art. 5 Norma di prima applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano anche ai dipendenti che hanno aderito a LABORFONDS in applicazione dell'Accordo per l'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) per il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità" sottoscritto in data 15 aprile 2002, purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione ai fondi pensione complementare previsti dal DPCM 20 dicembre 1999.

2. I dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, che hanno aderito a LABORFONDS in applicazione dell'Accordo per l'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) per il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità" sottoscritto in data 15 aprile 2002, possono confermare la loro adesione e la conseguente contabilizzazione del cento per cento dell'accantonamento annuo per il TFR a favore del fondo pensione complementare, oppure optare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, per la sospensione del versamento del cento per cento dell'accantonamento annuo per il TFR a favore del fondo pensione complementare. In quest'ultimo caso INPDAP contabilizza l'accantonamento TFR da destinare al fondo pensione complementare per il solo periodo dall'adesione alla previdenza complementare fino alla data di entrata in vigore del presente contratto.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai dipendenti che hanno presentato domanda di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto in applicazione dell'Accordo per l'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) per il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità" sottoscritto in data 15 aprile 2002.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Contratto cessano gli effetti dell'Accordo per l'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) per il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità" sottoscritto in data 15 aprile 2002.

15/04/2002

Accordo per l'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (tfr)

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 784 di data 12 aprile 2002, ai sensi della quale l'A.P.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'Accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) del personale dell'area non dirigenziale del comparto Sanità, il giorno 15 aprile 2002, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi della legge provinciale n. 7/97 composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

dott. Flavio Debertol - componente aggiunto

per la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Sanità (firmato)

C.I.S.L. – Sanità (firmato)

U.I.L. – Sanità (firmato)

Nursing Up (firmato)

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il seguente accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) del personale dell'area non dirigenziale del comparto Sanità.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato di cui alla lett. C) del comma 1 dell'art. 1 dell'Accordo provinciale quadro sull'istituzione dei comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999.
2. Il presente accordo si applica ai dipendenti a tempo determinato limitatamente al Capo II.

CAPO I TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 2

Trattamento di fine rapporto

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente accordo, nei confronti del personale che aderisce a LABORFONDS cessa di essere applicato il TFS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.
2. Ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è considerata la retribuzione corrisposta ai dipendenti, ad esclusione delle seguenti voci:
 - indennità di missione e trasferimento;
 - rimborso spese di missione e trasferimento;
 - compensi in natura per la parte non assoggettata a contribuzione;
 - retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
 - assegno per il nucleo familiare.

Art. 3

Anticipazione del TFR

1. In attesa della possibilità per i lavoratori di poter beneficiare presso il fondo pensione dell'anticipazione sul TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro provvede direttamente alla concessione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge provinciale e della contrattazione collettiva provinciale vigenti per il comparto del personale delle Autonomie locali.
2. Il dipendente rilascia all'Amministrazione una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell'anticipazione del TFR dall'INPDAP per la parte eccedente l'eventuale credito nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'anticipazione del TFR, rivalutata secondo i parametri di cui al comma 4 dell'art. 2120 del codice civile, viene recuperata dal TFR medesimo.

CAPO II PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 4

Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige (LABORFONDS).
2. Il personale di cui al comma 1 può, in alternativa, aderire ad altri fondi pensione, secondo la disciplina prevista dal contratto nazionale di lavoro del corrispondente personale.
3. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo e di ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.
4. In prima applicazione, l'adesione espressa dai dipendenti entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ha decorrenza dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'accordo medesimo. Successivamente, l'adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

Art. 5

Contribuzione

1. Sono versate a LABORFONDS, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:
 - 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con ritenuta a carico del lavoratore;
 - 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro; tale misura è raddoppiata per un anno a partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 2 (2%) e maggiorata del 50% per un ulteriore anno (1,5%).
2. Sono contabilizzate dall'INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al fondo pensione complementare cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico complementare ovvero con diritto al riscatto della posizione individuale:
 - la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2001;
 - la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale;
 - il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti dal 1° gennaio 2002.
3. I versamenti al fondo pensione complementare cui possono aderire i lavoratori, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono

disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il dipendente associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti alla lett. a) del comma 1 a scaglioni dell'1% della retribuzione utili ai fini TFR fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell'Ente. Il dipendente può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno, dandone comunicazione scritta all'Ente entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

4. Al fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dai vigenti CCPL.

Art. 6

Disposizione transitoria

1. La decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 2 può essere posticipata in caso di dichiarata impossibilità da parte dell'INPDAP all'avvio delle procedure di adesione al LABORFONDS. In tale evenienza, le minori spese a carico del datore di lavoro sono portate a proporzionale ulteriore incremento delle maggiorazioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Per l'anticipazione del TFR, in sede di prima applicazione verranno considerate le domande presentate dal primo giorno del secondo mese successivo al mese di avvio della raccolta delle adesioni al fondo pensione. Non sono prese in considerazione le domande presentate precedentemente. Le risorse non utilizzate per la previdenza complementare integrano lo stanziamento previsto per le anticipazioni. Qualora lo stanziamento risulti insufficiente per l'accoglimento integrale delle domande presentate, si provvede secondo l'ordine di anzianità di servizio dei richiedenti. Le domande che non possono essere soddisfatte con le risorse disponibili restano comunque valide rispetto alle disponibilità economiche degli anni successivi.

3. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 5 dell'Accordo stralcio sul secondo biennio economico 2000-2001 del contratto provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Sanità, sottoscritto il 9 novembre 2001, relativamente a quanto concerne l'indennità premio di servizio, che deve intendersi sostituita con il trattamento di fine rapporto disciplinato da questo accordo.

08/08/2000

Art. 96

Previdenza integrativa

1. Le parti concordano l'adesione al Fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare. L'adesione al Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita verrà avviata a far data dall'1 gennaio 2001.

2. L'Azienda contribuirà al finanziamento del Fondo nella misura dell'1% del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del T.F.R..

3. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%.

4. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di T.F.R. maturato pari al 18%.

5. L'Azienda ed il dipendente versano a proprio carico Lire 5.000.= ciascuno all'atto dell'iscrizione del dipendente al Fondo di previdenza complementare regionale.

Art. 97

Trasformazione dell'indennità premio di servizio in T.F.R.

1. Le parti si impegnano, entro la data prevista nell'articolo precedente, a trasformare l'indennità premio di servizio in trattamento di fine rapporto calcolato applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile.
